

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Austria/Commissione

(Causa T-427/12) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Settore bancario — Aiuto attuato dalla Germania e dall'Austria a favore della Bayerische Landesbank nell'ambito della sua ristrutturazione — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni — Abrogazione della decisione iniziale redatta in una lingua diversa da quella dello Stato membro — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»)

(2016/C 090/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer, M. Windisch, W. Peschorn e S. Ullreich, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della decisione della Commissione, del 25 luglio 2012, C (2012) 5062 final, relativa all'aiuto di Stato SA.28487 (C 16/2009 ex N 254/2009) cui la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria hanno dato esecuzione a favore della Bayerische Landesbank, nonché, a seguito dell'abrogazione di tale decisione da parte dell'articolo 1 della decisione (UE) 2015/657 della Commissione, del 5 febbraio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28487 (C 16/2009 ex N 254/2009) cui la Germania e l'Austria hanno dato esecuzione a favore della Bayerische Landesbank (GU 2015, L 109, pag. 1), domanda di annullamento dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, di quest'ultima decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 373 dell'1.12.2012.

Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2016 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-443/13) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità»)

(2016/C 090/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohammad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: C. Rygaert e G. Karouni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e G. Étienne, agenti)